RELAZIONE D'UDIENZA
nella causa 256/84 *

Sommario

I — AMBITO NORMATIVO E FATTI RELATIVI ALLA LITE ... 1902

A — Ambito regolamentare della lite ... 1902

1. Principali disposizioni ... 1902

2. Disposizioni utili del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017 ... 1902

a) Valutazione del dumping ... 1902

b) Valutazione del pregiudizio subito dalla Comunità ... 1903

c) Conclusione della procedura antidumping ... 1903

i) Proposta di impegni ... 1903

ii) Istituzione di dazi provvisori e definitivi ... 1903

B — Nascita ed evoluzione della lite ... 1904

II — PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE ... 1905

III — CONCLUSIONI DELLE PARTI ... 1905

IV — MEZZI E ARGOMENTI DELLE PARTI ... 1906

Sulla ricevibilità ... 1906

Sul merito ... 1906

Sul mezzo relativo alla violazione delle regole procedurali e del principio del legittimo affidamento ... 1906

La ricorrente ... 1906

Il Consiglio ... 1907

La Commissione e la FEBMA ... 1908

Sul mezzo relativo alla violazione del principio della certezza del diritto in campo economico ... 1909

Sul mezzo relativo alla violazione del regolamento del Consiglio n. 3017/79 ... 1909

Sul mezzo relativo alla violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione ... 1911

* Lingua processuale: il francese.

I — Ambito normativo e fatti relativi alla lite

A — *Ambito regolamentare della lite*

1. *Principali disposizioni*

La regolamentazione comunitaria antidumping si basa sull'art. VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (d'ora in poi « GATT »).

Il primo accordo relativo all'applicazione dell'art. VI del GATT (codice antidumping del 1968) veniva recepito nel diritto comunitario con il regolamento del Consiglio 5 aprile 1968, n. 459, sulla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 93, pag. 1), modificato dal regolamento del Consiglio 1° agosto 1979, n. 1681 (GU L 196, pag. 1).

Nel 1979 la Comunità partecipava ai negoziati commerciali multilaterali di Tokyo conclusisi con un nuovo accordo sull'applicazione dell'art. VI del GATT (codice antidumping del 1979). Questo nuovo accordo veniva trasfuso nel diritto comunitario con il regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 339, pag. 1). Detto regolamento è stato modificato dal regolamento del Consiglio 14 giugno 1982, n. 1580 (GU L 178, pag. 9).

2. *Disposizioni utili del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017*

Ai sensi dell'art. 2, lett. A del regolamento n. 3017/79:

« 1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui introduzione al consumo nella Comunità causi un pregiudizio.

2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al valore normale di un prodotto simile ».

a) *Valutazione del dumping*

Le nozioni di « valore normale », cioè il prezzo praticato nel mercato interno del paese esportatore, di « prezzo all'esportazione » e di « prodotti simili » sono definite rispettivamente ai punti B, C ed E dell'art. 2 del regolamento n. 3017/79.

Ai sensi dell'art. 2, lett. F, n. 13, del regolamento n. 3017/79:

« a) Per " margine di dumping " si deve intendere l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione.

b) Quando i prezzi variano, il margine di dumping può essere stabilito transazione per transazione, oppure riferendosi ai prezzi più frequentemente applicati, rappresentativi o medi ponderati.

c) Quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata ».

L'art. 2, lett. D, n. 9, precisa che:

« Per poter stabilire un valido confronto, il prezzo all'esportazione ed il valore normale devono essere esaminati su basi comparabili per quanto riguarda la natura delle merci, le quantità e le condizioni di vendita. Normalmente, essi saranno comparati allo stesso stadio commerciale, di preferenza quello dell'uscita dalla fabbrica, e a date il più possibile ravvicinate ».

Quando il prezzo all'esportazione ed il valore normale non siano comparabili secondo i criteri indicati al n. 9, li si confronta in conformità del n. 10 dell'art. 2, lett. D.

b) *Valutazione del pregiudizio subito dalla Comunità*

L'art. 4, n. 1, dispone:

« Il pregiudizio eventuale verrà determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping e della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria (...) ».

L'art. 4, n. 5, precisa che:

« Per industria comunitaria si intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti (...) ».

c) *Conclusione della procedura antidumping*

i) Proposta di impegni

Ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento n. 3017/79:

« 1. Se nello svolgimento di un'inchiesta vengono assunti determinati impegni che la Commissione, previa consultazione, ritiene accettabili, la procedura antidumping/antisovvenzione può essere interrotta senza l'imposizione di dazi provvisori e definitivi. Tale conclusione viene decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e viene debitamente notificata nonché pubblicata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2. Essa non esclude la riscossione definitiva degli importi garantiti da dazi provvisori a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

(...)

4. Quando l'impegno è stato accettato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se la Commissione, previa consultazione, decide in questo senso, oppure se ne viene fatta richiesta, in caso di dumping, dagli esportatori che rappresentano una notevole percentuale degli scambi interessati oppure, in caso di sovvenzione, da parte del paese di origine o di esportazione. In tal caso, se la Commissione, previa consultazione, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno diventa automaticamente caduco. Tuttavia, se la determinazione dell'assenza di pregiudizio è dovuta soprattutto all'esistenza di un impegno, la Commissione può esigere che detto impegno venga rispettato ».

A norma dell'art. 7, n. 9, dello stesso regolamento:

« Una procedura è conclusa sia per chiusura sia per inizio di un'azione definitiva. Di norma, la procedura deve essere chiusa entro un anno dalla sua apertura ».

ii) *Istituzione di dazi provvisori e definitivi*

A norma dell'art. 11, n. 1, del regolamento n. 3017/79:

« Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping o una sovvenzione e quando vi sono sufficienti elementi di prova di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione per evitare siffatto pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, impone provvisoriamente un dazio antidumping o un dazio di compensazione (...) ».

Al n. 5, la stessa disposizione precisa che i dazi provvisori hanno una validità massima di quattro mesi. Possono però essere prorogati di altri due mesi, in presenza di determinati presupposti.

In conformità del n. 6 della stessa disposizione, qualsiasi proposta di misure definitive o di proroga di misure provvisorie deve essere presentata dalla Commissione al Consiglio almeno un mese prima della scadenza del termine di validità dei dazi provvisori.

Ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 3017/79:

« Quando, dalla constatazione definitiva dei fatti, risulta l'esistenza di dumping o di una sovvenzione e quando gli interessi della Comunità esigono un'azione comunitaria, il Consiglio impone un dazio antidumping o di compensazione definitivo (...) ».

L'art. 13, n. 3, del regolamento n. 3017/79 precisa che l'importo dei dazi antidumping non può superare il margine del dumping o l'importo della sovvenzione, provvisoriamente stimato o definitivamente stabilito; tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.

B — *Nascita ed evoluzione della lite*

Il 28 febbraio 1983, la Commissione riceveva una denunzia ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento del Consiglio n. 3017/79, presentata dalla Federation of European Bearing Manufacturers' Associations, un'associazione che riunisce le imprese europee produttrici di cuscinetti a sfera (d'ora in poi la « FEBMA »), a nome dei produttori britannici, francesi, tedeschi ed italiani di cuscinetti radiali scanalati, ad unico ordine di sfere con un diametro esterno massimo di 30 mm., denominati d'ora in poi microcuscinetti a sfera (voce ex 84.62 della tariffa doganale comune; codice Nimexe ex 84.62.01, 1° gennaio 1984). La produzione globale dei membri della Febma rappresenta la quota maggioritaria della produzione comunitaria della merce in questione.

Dopo aver proceduto a consultazioni, nel convincimento dell'esistenza di elementi probatori sufficienti per l'apertura di un procedimento, la Commissione decideva di promuovere un'inchiesta, secondo quanto previsto dall'art. 7 del regolamento del Consiglio n. 3017/79, nel testo modificato (GU C 188, 14.7.1983, pag. 8).

La Commissione precisava in un nuovo parere, pubblicato il 15 novembre 1983 (GU C 310, pag. 3), che poiché tale procedimento costituiva un riesame di impegni accettati nell'ambito di una precedente procedura antidumping, il riesame stesso veniva intrapreso a norma dell'art. 14 del regolamento n. 3017/79, nel testo modificato.

Al termine della sua inchiesta, tra il 1° luglio 1982 ed il 30 giugno 1983, la Commissione accertava l'esistenza di pratiche di dumping relative soprattutto alle esportazioni della ricorrente, con un margine di dumping pari alla differenza tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione nella Comunità.

Con il regolamento 19 marzo 1984, n. 744 (GU L 79, pag. 8), la Commissione:

1) annullava la citata decisione n. 81/406, del 4 giugno 1981 (GU L 152, pag. 44) con cui accettava gli impegni assunti in particolare da Koyo Seiko riguardo ai microcuscinetti a sfera summenzionati;

2) istituiva un dazio antidumping provvisorio del 4,36% sulle importazioni di al-

cuni cuscinetti a sfera esportati dalla ricorrente.

Il regolamento n. 744/84 già citato prevedeva, all'art. 4, che la sua vigenza sarebbe durata 4 mesi fino a quando il Consiglio, prima della scadenza di tale periodo, avesse adottato provvedimenti definitivi. Le parti comunicavano i loro punti di vista entro il termine di un mese, prescritto dall'art. 3 del medesimo regolamento.

La Commissione, tuttavia, proponeva al Consiglio di imporre un dazio antidumping definitivo, in conformità dell'art. 11, n. 6, del citato regolamento n. 3017/79. Il Consiglio istituiva, con il regolamento 19 luglio 1984, n. 2089/84, un dazio antidumping definitivo del 4,03% sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera effettuate dalla ricorrente (GU L 193, pag. 1).

L'art. 2 del regolamento n. 2089/84 dispone:

« Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 744/84 saranno riscossi definitivamente soltanto fino alla concorrenza delle rispettive aliquote del dazio antidumping definitivo ».

II — Procedimento dinanzi alla Corte

Il presente ricorso è stato depositato presso la cancelleria della Corte il 2 novembre 1984.

Con atto registrato nella cancelleria della Corte l'11 dicembre 1984, la Commissione eccepiva l'irricevibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, in quanto detto ricorso, contro di essa inoltrato, mirava esclusivamente all'annullamento di un regolamento del Consiglio.

Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 12 marzo 1985, la ricorrente, richiamandosi al punto 34 della sentenza 29 marzo 1979 (Koyo Seiko/Consiglio e Commissione, 120/77, Racc. pag. 1337) faceva valere che la qualità di convenuta si giustificava in considerazione del ruolo attivo svolto dalla Commissione nell'adozione della decisione impugnata.

Con ordinanza 8 maggio 1985, la Corte dichiarava il ricorso irricevibile in quanto diretto contro la Commissione.

Con istanza registrata nella cancelleria della Corte l'11 dicembre 1984, la Commissione chiedeva di essere ammessa ad intervenire a sostegno del Consiglio, nel caso di accoglimento della sua eccezione di irricevibilità. Con ordinanza della Corte 8 maggio 1985, si è consentito l'intervento della Commissione.

Con istanza registrata presso la cancelleria della Corte il 20 dicembre 1984, la FEBMA chiedeva di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto. Tale istanza veniva accolta con ordinanza 20 marzo 1985.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte decideva di aprire il procedimento orale senza istruttoria preliminare.

Con decisione 7 maggio 1986, la Corte decideva di rimettere la causa alla quinta sezione, a norma dell'art. 95, nn. 1 e 2 del regolamento di procedura.

III — Conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

1) annullare il regolamento del Consiglio, 19 luglio 1984, n. 2089, che istituisce un

dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore;

2) condannare il convenuto al pagamento delle spese.

Il *Consiglio* conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare il ricorso ricevibile solo per la parte in cui il regolamento impugnato istituisce dazi antidumping sulle merci originarie del Giappone prodotte ed esportate dalla ricorrente;

2) per il resto, respingere il ricorso;

3) condannare la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal convenuto.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Commissione.

La *FEBMA* conclude che la Corte voglia:

1) respingere il ricorso;

2) condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla FEBMA.

IV — Mezzi ed argomenti delle parti

Sulla ricevibilità

Il *Consiglio* dichiara di dubitare della ricevibilità di un ricorso che tende a far annullare l'intero regolamento n. 2089/84 ed a tale riguardo rinvia alle osservazioni formulate in occasione della causa 240/84, NTN Toyo Bearing, pendente davanti alla Corte ed allegate alla controreplica.

La *ricorrente* dichiara di non comprendere che cosa intenda il Consiglio con tale argomento, dal momento che essa non ha avuto modo di conoscere le osservazioni da esso formulate nel corso di un altro procedimento, in cui essa non è parte in causa. La ricorrente intende, comunque, tener ferma la sua istanza di annullamento relativa all'intero regolamento del Consiglio n. 2089/84.

La *Commissione* non si è espressa al riguardo.

La *FEBMA* contesta la ricevibilità del ricorso con le stesse motivazioni espresse dal Consiglio, in quanto diretto contro tutte le disposizioni del regolamento n. 2089/84.

Sul merito

La ricorrente fa valere tre mezzi: la violazione di norme procedurali e del principio del legittimo affidamento; la violazione del principio della certezza del diritto in campo economico ed infine l'inosservanza del regolamento di base del Consiglio n. 3017/79

Sul mezzo relativo alla violazione delle norme procedurali e del principio del legittimo affidamento

La *ricorrente* adduce che l'inchiesta condotta nei suoi confronti dalla Commissione mediante l'invio di un dettagliato questionario con breve termine per la risposta era ingiustificata dal momento che la denunzia della FEBMA non la riguardava affatto, a parte il nome indicato in prima pagina. La Commissione tentava di riparare a tale errore dichiarando, nel citato parere pubblicato il 15 novembre 1983, che l'inchiesta, in realtà, mirava a riesaminare, ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 3014/79, gli impegni conclusi in precedenza. Ebbene, un tale riesame, relativo alla parte della produzione di cuscinetti a sfera citata dalla

FEBMA, era altrettanto ingiustificato, dato che gli impegni conclusi il 20 giugno 1977 e riguardanti tutti i tipi di cuscinetti a sfera erano ancora in vigore, in quanto mai denunziati dalla Commissione.

Secondo la ricorrente, la Commissione ed il Consiglio non si sarebbero conformati al principio affermato dalla Corte soprattutto al punto 43 della già citata sentenza 29 marzo 1979 (Koyto Seiko/Consiglio e Commissione), ed in base al quale la disciplina antidumping della Commissione esige che i dazi antidumping provvisori (a fortiori, quindi, anche i dazi antidumping definitivi) « siano adottati avuto riguardo alla situazione causata dall'inosservanza dell'impegno ». Dopo tale pronunzia della Corte, la ricorrente aveva il diritto di pensare che nessuna procedura antidumping poteva essere intrapresa nei suoi confronti, dato che i suoi impegni e le relazioni regolarmente inviate alla Commissione non avevano subito contestazioni.

Al contrario di quanto afferma il Consiglio, la ricorrente aveva risposto a tutti i telex che le erano stati inviati (si veda lettera del 10 agosto 1983 in risposta al telex della Commissione 14 giugno 1983, nell'allegato 7 del ricorso) ed aveva contestato la posizione assunta dalla Commissione. La ricorrente dichiara di confermare che essa ignora tuttora quali valutazioni abbiano spinto ad adottare i provvedimenti contestati.

Aggiunge la ricorrente che la procedura antidumping in ogni caso non poteva fondarsi sulle disposizioni del regolamento del Consiglio n. 3017/79, non ancora in vigore al momento dell'assunzione degli impegni nei confronti della Commissione. Per sostenere tale tesi, la ricorrente fa riferimento all'articolo dal titolo « Il principio dell'irretroattività nel diritto comunitario alla luce delle sentenze sull'isoglucosio », pubblicato nella *Revue trimestrielle de droit européen* (RTDE, n. 3, 1983).

Secondo la ricorrente, la situazione creatasi grazie agli impegni da essa assunti ed alla sentenza 29 marzo 1979, causa 120/77, è stata posta nel nulla dall'adozione e dalla immediata applicazione del regolamento n. 3017/79. La ricorrente ritiene che il regolamento del Consiglio n. 459/68 debba continuare a regolare una situazione giuridicamente legittima creatasi sotto la sua vigenza.

Risulta da quanto precede che il regolamento n. 2089/84 è stato adottato senza osservare le norme procedurali ed il principio del legittimo affidamento.

Il *Consiglio* produce nell'allegato 1 della sua memoria a difesa la prima pagina della denunzia della FEBMA, da cui risulta che la ricorrente era menzionata chiaramente, anche se, in effetti, gli argomenti della FEBMA concernevano essenzialmente le attività della società Minebea.

Il Consiglio sottolinea che la procedura antidumping nei confronti della ricorrente consisteva in un riesame parziale dei suoi impegni, come già indicato nel parere del 14 luglio 1983. Solo per evitare ogni equivoco, la Commissione aveva precisato ulteriormente i termini della questione, nel parere pubblicato nel novembre 1983. Il Consiglio aggiunge poi che la Commissione dal 14 giugno 1983, ossia un mese prima dell'apertura ufficiale dell'inchiesta, informava tramite telex il rappresentante della ricorrente degli esatti termini della denunzia della FEBMA, la quale implicava un parziale riesame degli impegni precedentemente conclusi. L'apertura di tale procedura doveva perciò essere considerata come un generale

provvedimento istruttorio, non come un atto d'addebito. Il Consiglio rinvia al riguardo alla sentenza 11 novembre 1981 (IBM, 60/81, Racc. pag. 2639).

Sulla pretesa illegittimità della procedura seguita, secondo il Consiglio occorre distinguere le ipotesi contemplate rispettivamente all'art. 10 ed all'art. 14 del regolamento n. 3017/79. Mentre l'art. 10, n. 6, di questo regolamento disciplina la denunzia o l'inadempimento degli impegni, l'art. 14 prevede il riesame degli impegni già sottoscritti, i quali restano efficaci fino alla conclusione della procedura di riesame.

Il Consiglio ritiene che il passo della sentenza 29 marzo 1979 (120/77, cit.) citata dalla ricorrente, non sia pertinente, in quanto i termini del riesame erano stati comunicati alla ricorrente e questa aveva avuto tutte le possibilità di far valere le sue ragioni.

Secondo il Consiglio, la disciplina comunitaria non vieta il parziale riesame degli impegni conclusi. Nel caso specifico, tale riesame era giustificato dalla circostanza che i microcuscinetti a sfera destinati principalmente all'industria ad alta tecnologia, di precisione, informatica e di elettronica ad uso domestico costituivano un mercato nuovo che la Commissione voleva conoscere dettagliatamente grazie ai questionari inviati alle relative imprese.

Il Consiglio dichiara di non comprendere l'argomento secondo il quale il regolamento n. 3017/79 non era in vigore nel 1977, cioè al momento dell'assunzione degli impegni da parte della ricorrente. Gli impegni della ricorrente sono contenuti in tre documenti datati rispettivamente 20 giugno 1977, 7 novembre 1980 e 3 marzo 1981 (allegato 13 del ricorso). Questi ultimi impegni, in nessun caso potevano essere disciplinati da un regolamento di base non più in vigore e, del resto, sono stati accettati dalla Commissione sulla base dell'art. 10 del regolamento n. 3017/79. Osserva, inoltre, il Consiglio che il regolamento n. 3017/79 si è limitato a sancire, riguardo al riesame degli impegni, delle prassi già seguite dalla Commissione sotto l'egida del regolamento n. 459/68.

Adduce, infine, il Consiglio che l'esistenza di un regolamento generale non conferisce agli interessati la titolarità di un interesse legittimo a che tale disciplina non subisca alcuna modifica.

La *Commissione* non si è espressa al riguardo.

La *FEBMA* sottolinea che la procedura antidumping è stata promossa in conformità del regolamento n. 3017/79, come risulta dal preambolo del citato regolamento della Commissione n. 744/84, sulla base della denunzia da essa presentata nel marzo 1983.

Questa denunzia riguardava le importazioni dei microcuscinetti a sfera effettuate a prezzo di dumping da tutti gli esportatori del Giappone e di Singapore. È vero che la FEBMA non ha attribuito formalmente un determinato volume di importazioni all'uno od all'altro esportatore, ma la denunzia si conformava ai requisiti indicati dall'art. 5 del regolamento 3017/79. La Commissione aveva comunque il diritto di prendere l'iniziativa di aprire la procedura, secondo il disposto dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 3017/79

La FEBMA fa valere che la procedura antidumping riguarda solo i microcuscinetti a sfera, non per un'artificiosa divisione del mercato dei cuscinetti a sfera ma perché mira a correggere in quel preciso settore un dumping notorio.

Secondo la FEBMA, la pretesa violazione del principio del legittimo affidamento non ha fondamento, visto che gli impegni sono soggetti a modifica, com'è provato dalla possibilità di una procedura di riesame ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 3017/79.

Sul mezzo relativo alla violazione del principio della certezza del diritto in campo economico

La *ricorrente* ritiene che il dazio antidumping contestato è stato stabilito con metodi di calcolo diversi da quelli decisi e comunicati dalla Commissione in una lettera inviata alla ricorrente il 14 ottobre 1980 (ricorso, allegato 12). Questo unilaterale cambiamento di metodo contrasta con il principio della certezza del diritto in campo economico. Il nuovo metodo è inoltre iniquo e conduce a risultati ingiusti.

Il *Consiglio* osserva che la ricorrente si limita a fare affermazioni senza portare argomenti a suffragio della sua tesi, per cui è impossibile controbattere.

La *Commissione* sottolinea che poiché i dazi antidumping sono istituiti solo per l'avvenire e senza efficacia retroattiva, è infondato l'argomento della ricorrente secondo il quale l'adozione del metodo « transazione per transazione », per riesaminare impegni già assunti, « introduce nuove regole con effetto retroattivo ». Secondo la Commissione, che si richiama alla sentenza 4 ottobre 1983 (Fediol, 191/82, Racc. pag. 2913), l'industria comunitaria ha il diritto di denunciare i casi di dumping e di contestare le decisioni delle istituzioni che non la soddisfino e non può essere privata di tali diritti per il fatto che le istituzioni stesse hanno adottato metodi diversi dal passato. L'adozione di nuovi metodi non ha leso alcun diritto quesito e non può quindi essere considerata una violazione del principio del legittimo affidamento.

Secondo la *FEBMA* questo mezzo è infondato perché la ricorrente, al contrario di quanto afferma, non ignorava il cambiamento del metodo adottato. La FEBMA cita al riguardo una lettera della ricorrente, indirizzata alla Commissione il 31 maggio 1984.

In ogni modo il mutamento di metodo non lede alcun diritto quesito ed è conforme al dovere della Commissione di adempiere adeguatamente l'obbligo di impedire esportazioni a prezzo di dumping.

Sul mezzo relativo alla violazione del regolamento del Consiglio n. 3017/79

Secondo la *ricorrente*, il punto 24 del regolamento n. 2089/84, da cui risulta che gli impegni proposti sono stati giudicati inaccettabili perché « le precedenti esperienze in materia di impegni di prezzo nel settore dei cuscinetti a sfera hanno dimostrato che questi ultimi, anche se in genere rispettati, non costituiscono una soluzione soddisfacente », non è conforme al GATT ed alla disciplina comunitaria. Da tali normative si evince che i dazi antidumping vengono adottati solo se gli impegni proposti non sono soddisfacenti; non è lecito, perciò, rifiutare in modo aprioristico delle proposte d'impegno.

Il *Consiglio* adduce che ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 3017/79 gli impegni vengono accettati solo se sono soddisfacenti. Ebbene, le proposte della ricorrente non lo erano, soprattutto perché non contemplavano alcun aumento di prezzo. Di conseguenza, la Commissione ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale entro l'ambito della disciplina comunitaria.

Oltre ad argomenti simili a quelli del Consiglio, la *FEBMA* adduce che la ricorrente è ben nota per le sue pratiche di dumping particolarmente aggressive. La FEBMA cita al riguardo il regolamento del Consiglio 26 luglio 1977, n. 1778 (GU L 196, n. 1) che indica un margine di dumping medio del 15% nonché la citata decisione della Commissione, 4 giugno 1981, n. 406, che valuta al 40% il margine massimo di dumping della ricorrente. Secondo la FEBMA queste notevoli percentuali sono da attribuire al fatto che la ricorrente lavorava in perdita ed ha potuto essere ristrutturata solo grazie alla partecipazione della Toyota.

La *Commissione*, che dichiara di richiamarsi essenzialmente alle argomentazioni del Consiglio, aggiunge che la sua decisione di accettare o meno una proposta d'impegni rientra, salvo i poteri esercitati in materia dal Consiglio ed il controllo, se del caso, assicurato dalla Corte, nell'ambito di un potere ampiamente discrezionale, tenuto conto proprio del fatto che né il codice del GATT, né la disciplina comunitaria fissano dei criteri per l'accettazione di eventuali impegni.

Sottolineati a un tempo vantaggi e difficoltà, cioè gli inconvenienti legati all'accettazione di impegni, la Commissione adduce che il loro controllo permane in ogni modo difficoltoso. Le difficoltà derivano, a parere della Commissione, dalle varietà dei cuscinetti a sfera e dei loro prezzi praticati dallo stesso produttore nonché dall'impossibilità di conoscere l'identità del fabbricante, le cui merci, uguali a molti altri cuscinetti, vengono esportate senza documentazione.

Il controllo degli impegni, oltre ai rischi di elusione, implica un notevole lavoro amministrativo. I rischi di elusione sono molteplici, poiché possono derivare da uno degli anelli della catena che va dal produttore all'esportatore e la Commissione non ha i mezzi per compiere sul territorio giapponese tutte le indagini necessarie.

Dopo aver sottolineato che nel caso di deliberata violazione degli impegni, l'unica sanzione che può essere inflitta è l'apertura di un'inchiesta, la Commissione dichiara che nel punto 24 del regolamento in causa è riflessa la propria esperienza di controllo di tutti gli impegni conclusi in materia di cuscinetti a sfera. In base a tale esperienza, la Commissione dichiara di non essere disposta ad accettare un impegno, anche se le condizioni in esse previste apparissero a priori soddisfacenti. Il rifiuto non implica di necessità una critica nei confronti di una impresa in particolare e non ha affatto carattere sanzionatorio. La Commissione dichiara che, al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, vigilare sugli impegni comporterebbe oneri ben maggiori di quelli richiesti da una domanda di correzione dell'aliquota del dazio imposto.

La Commissione chiede alla Corte un cauto intervento sui risultati di una valutazione che è frutto di considerazioni pratiche, fattuali ed amministrative.

La FEBMA assume che gli impegni proposti dalla ricorrente sono stati sempre accettati dalla Commissione. L'esperienza ha semplicemente dimostrato che questa soluzione non consentiva di eliminare le pratiche di dumping.

In ogni modo, la FEBMA ritiene inaccoglibile questo mezzo, in considerazione del fatto che il ricorso è diretto contro un regolamento del Consiglio che, a norma del regolamento n. 3017/79, non ha il potere di accettare impegni; secondo il disposto del-

l'art. 12 di questo regolamento, il Consiglio può solo accogliere o respingere la proposta della Commissione di istituire un dazio antidumping definitivo.

Sul mezzo relativo alla violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione

Secondo la *ricorrente*, il regolamento contestato è stato adottato in contrasto con gli artt. 11 e 12 del regolamento del Consiglio n. 3017/79, secondo i quali un dazio antidumping definitivo viene istituito solo se dal definitivo accertamento dei fatti risulta che il dumping accertato comporta un pregiudizio per l'industria comunitaria. La ricorrente ritiene che, tenuto conto della procedura seguita, il dazio antidumping definitivo impostole dal Consiglio è privo di fondamento.

Secondo il *Consiglio*, la Commissione ha ampiamente illustrato, nei punti da 23 a 32 del suo regolamento n. 744/84, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria; nel punto 21 del proprio regolamento n. 2089/84, il Consiglio, in mancanza di nuovi elementi, ha concluso per la persistenza del pregiudizio così come era stato definito dall'art. 12 del regolamento n. 3017/79.

La *Commissione* non si è espressa al riguardo.

La *FEBMA* adduce che, ai sensi dell'art. 12, n. 1 del regolamento n. 3017/79, il Consiglio deve fissare il dazio antidumping. Il fatto che la sua decisione sia fondata sugli accertamenti della Commissione esposti nel regolamento n. 744/84 non è illegittimo e risponde al suo obbligo di motivazione. Questo mezzo deve perciò essere respinto perché infondato.

Y. Galmot
giudice relatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE G. FEDERICO MANCINI

(vedasi causa 240/84, pag. 1833)